COMUNE DI S. BIAGIO SARACINISCO

PROVINCIA DI FROSINONE

COPIA

Deliberazione del Consiglio comunale

N. 17 del Reg.	Oggetto: Approvazione Regolamento per la Foto/Video-sorveglianza.
Del 20.06.2019	₩ W

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di giugno alle ore 13,30 ed in prosecuzione nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta ordinaria pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale :

	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
	1. Iaconelli Dario	X	
	2. Di Mascio Franco Antonio	X	
	3. Iaconelli Luciano	X	
	4. Vettese Mariarita	X	
in a	5. Vettese Domenico	X	
***	6. Iaconelli Antonio		X
	7. Vettese Giampiero		X
	8. Iaconelli Fernando	X	
	9. Barilone Erica	X	
	10. Di Zazzo Biagio	X	
	11. Petrillo Roberto		X
		1 1	

	Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri l
In carica n. 11	

Presenti	n. 8	
Assenti	n. 3	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

del giorno:

Presie	ede il Dott. Dario Iaconellinella sua qualità di	Presidente
Assiste	te il Segretario Dott.ssa Claudia Greco. la seduta è legale	
100	Nominati scrutatori i Signori: per la maggioranza	per la minoranza
- 1	il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto reg	colarmente iscritto all'ordine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questa Amministrazione intende procedere alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale attraverso l'installazione di appositi impianti fissi e mobili così come avvenuto in altre realtà locali, al fine di prevenire il danneggiamento di beni pubblici e per la tutela dell'integrità delle persone e delle cose e la prevenzione degli atti criminosi;

Rilevato che l'utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali, consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto, ai sensi del nuovo "codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. n. 196/2003, deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;

Considerato che i trattamenti dei dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti previsti dal citato codice in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

Considerato altresì opportuno e necessario procedere all'adozione di un provvedimento che disciplini complessivamente l'utilizzo delle apparecchiature audiovisive per garantire l'accertamento degli illeciti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali;

Preso atto che:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, pubblicato sulla GU n. 61 del 14/03/2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia", in vigore dal 29.03.2018, prevede che vengano individuate le modalità di attuazione del trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia.
- Il Regolamento UE n. 2016/679 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, che troverà applicazione a partire dal 25 maggio 2018, ha varato il nuovo "Pacchetto Europeo protezione dati" che disciplina i nuovi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le imprese e che abroga la direttiva la Direttiva 95/46/Ce in materia di protezione dei dati personali/privacy, entrata in vigore l'8 maggio 1997.
- tale Regolamento assicura effettività e concretezza al diritto di protezione dei dati personali, riconosciuto ad ogni persona fisica dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dal trattato sul funzionamento dell'UE;
- la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

- il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38, recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ha previsto, all'art. 6 comma 7, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini della sicurezza urbana;
- il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con propri provvedimenti per dettare disposizioni volte a precisare criteri, finalità, modalità e limiti nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
- con il provvedimento di cui alla Deliberazione 8 aprile 2010 il Garante per la protezione
 dei dati personali ha ridisciplinato la materia, alla luce degli ultimi interventi legislativi
 sull'adozione di sistemi di videosorveglianza e del generale e consistente aumento del loro
 utilizzo. Tale provvedimento, oltre a definire i principi generali e le finalità, ha dettato
 specifiche disposizioni sulle modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti, determinando
 altresi misure ed accorgimenti da adottare in relazione a particolari settori;

Precisato che nello svolgimento dell'attività di videosorveglianza,

- saranno rispettati i principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità ed in particolare: l'installazione dei sistemi di ripresa è successiva alla valutazione sulla
- proporzionalità dell'attività di videosorveglianza rispetto agli scopi prefissati e legittimamente perseguibili e alla inadeguatezza di protezioni alternative; gli impianti sono posizionati laddove vi è una concreta esigenza connessa a pericoli per la sicurezza, ai fini di deterrenza e protezione del patrimonio.

Precisato che per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

Visto lo schema di regolamento della foto/video –sorveglianza per motivi di sicurezza urbana predisposto dagli uffici composto di n. 21 articoli, che si allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alle competenze per l'adozione del presente atto;

		Acquisito	o il parer	e favore	vol	e, esp	ress	o dal	resp	onsa	ıbile	del	ser	vizio	inte	ress	ito:	n or	dine	alla
		regolarità	tecnica,	secondo	il	dispo	sto o	degli	artic	oli 4	9 e	147	bis (del I).Lg	s. 18	.08	200) n.	267;
Ē	lo	Dott. Dar	io IACO	NELLI																

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione, resa in modo palese per alzata di mano e accertata dagli scrutatori:

Presenti:	8
Votanti:	8
Voti favorevoli:	8
Astenuti:	0
Voti contrari:	0

All'unanimità;

DELIBERA

- 1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. Di approvare il "Regolamento della foto/video -sorveglianza per motivi di sicurezza urbana ", che consta di n. 21 articoli, nel testo allegato (ALLEGATO A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3. 3. Di dare atto che la Giunta Comunale, con propri successivi provvedimenti, procederà ad individuare il piano di localizzazione degli impianti fissi e mobili di foto/video sorveglianza sul territorio comunale.

Inoltre, in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con il seguente risultato della votazione, resa in modo palese per alzata di mano e accertata dagli scrutatori:

	Presenti:		8	
	Votanti:		8	
	Voti favorevoli:		8	
"	Astenuti:		0	
	Voti contrari:		0	

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4\cdot comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue :

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Claudia Greco IL PRESIDENTE F.to Dott. Dario Iaconelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. reg. Albo

SI ATTESTA CHE COPIA DELLA DELIBERAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DAL 26-2-2

Dalla Residenza Comunale, lì 26-06-2019

Il Messo Comunale f.to Amedeo Buzzeo

ESECUTIVITA'

- LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO DELL'ADOZIONE, ESSENDO STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Dalla Residenza Comunale, li 26 - 66 - 2019

Il Messo Comunale F.to Amedeo Buzzeo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li 26 - 7-19

IL Segretario Comunale Dott.ssa Claudia Greco

Chandle Gee



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO DELLA FOTO/VIDEO-SORVEGLIANZA PER MOTIVI DI SICUREZZA URBANA

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 17 DEL 20.06.2019

pubblicato all'albo digitale del Comune per il periodo dal 26. 06. 2019 al 11. 07-2019

Articolo 1 Finalità

- 1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il funzionamento dell'impianto di video/foto-sorveglianza per la sicurezza urbana, gestito dal comune di San Biagio Saracinisco, e il brandaggio delle telecamere/fotocamere si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
- 2 Il sistema di video/foto-sorveglianza è realizzato in base alle finalità dell'art. 53 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 ed ai sensi del Provvedimento del garante per la Privacy in materia di foto/video-sorveglianza del 08.04.2010.
- 3. Il sistema informativo dei dati e i programmi informatici dell'impianto di foto/video-sorveglianza sono configurati riducendo al minimo la raccolta dei dati personali e dei dati identificativi. E' escluso il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi.

Articolo 2 Definizioni

- 1. Ai fini della presente disciplina si intende:
- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive e/o fotografiche che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere/fotocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, direttamente o indirettamente o identificabili, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di foto/video-sorveglianza;
- d) per "titolare", Comune di San Biagio Saracinisco, nella sua articolazione interna, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricato", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e incaricato dal responsabile al trattamento dei dati personali;
- g) per "interessato/a", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Trattamento dei dati personali dell'impianto di foto/video-sorveglianza per le finalità istituzionali di sicurezza urbana

- 1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di foto/video-sorveglianza.
- 2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di San Biagio Saracinisco, in particolare del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate dal D.L. 23.2.2009, n. 11, art. 6, commi 7 e 8, per prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza urbana ed accertare la commissione di eventuali reati o illeciti ovvero per prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica.
- 3. Il sistema di foto/video-sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese fotografiche e/o televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere e/o fotocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 4. I dati personali verranno raccolti e trattati in conformità a quanto previsto nel provvedimento in materia di foto/video-sorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali di data 8.4.2010 e successive modifiche ed integrazioni.
- 5. L'impianto di foto/video-sorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970 e sua modifica come riformato dall'art. 23, comma 1 del Decreto Legislativo 151/2015) per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. L'impianto di foto/video-sorveglianza non può essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Articolo 4

Notificazione

1. Il Sindaco del Comune di San Biagio Saracinisco nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e ss.mm.

Responsabile del trattamento dei dati

- 1. Il Sindaco è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati dal Comune di San Biagio Saracinisco quale titolare del trattamento, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
- 2. Sono altresì responsabili del trattamento la Questura e la Compagnia Carabinieri competente per territorio, in relazione alle operazioni concernenti la visione delle immagini e il brandaggio delle telecamere/fotocamere per la ripresa delle immagini.
- 3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie istruzioni e delle disposizioni di cui al comma 1.
- 5. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Articolo 6

Incaricati alla gestione dell'impianto di foto/video-sorveglianza

- 1. Il responsabile designa gli incaricati individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
- 2. Con l'atto di nomina ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

Articolo 7

Accesso al sistema di foto/video-sorveglianza

- 1. L'accesso al sistema di foto/video-sorveglianza è esclusivamente consentito al responsabile ed agli incaricati come indicato negli artt. 6 e 7 del presente regolamento.
- 2. La visualizzazione in diretta delle immagini e l'accesso ai dati conservati per la duplicazione e la loro differita visualizzazione è strutturata secondo i seguenti livelli d'accesso:
- a) postazioni e visualizzazioni delle immagini in diretta:
 - a 1) accesso utente di primo livello: gli operatori di polizia locale e/o dipendenti comunali incaricati della visualizzazione delle immagini detengono la priorità di gestione del sistema;
 - a 2) accesso utente di secondo livello: il personale delle centrali operative della Questura e delle Compagnie Carabinieri competenti per il territorio può gestire tutte le telecamere/fotocamere in modo indipendente tranne quelle in fase di utilizzo dell'operatore con accesso di primo livello.
- 3. Gli incaricati per la visualizzazione delle immagini in diretta accedono al sistema mediante credenziali di autenticazione abilitanti alla visone delle stesse.
- 4. In caso di necessità per manutenzione e assistenza, i dipendenti della ditta abilitata al servizio tecnico, può accedere alla visualizzazione delle immagini in diretta presso ogni postazione mediante personale tecnico appositamente incaricato solo alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità i cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizioni che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;
 - d) raccolti e trattati nel rispetto del principio del bilanciamento degli interessi, contemperando l'esigenza di tutela della sicurezza dei cittadini e di salvaguardia del patrimonio pubblico con il diritto di protezione dei dati personali attraverso il rispetto della dignità, con il rispetto del diritto all'immagine e col principio della non interferenza nella vita privata dei cittadini;
 - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso non superiore al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
 - f) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato.
- 2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere/fotocamere dell'impianto di telecontrollo e di foto/video-sorveglianza, installate in corrispondenza di incroci, sulle strade, piazze, parcheggi, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'amministrazione ed approvato con decreto del Sindaco, previo parere positivo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
- 3. Le telecamere/fotocamere di cui al precedente comma 2 consentono tecnicamente, riprese video e/o fotografiche a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso di illuminazione insufficiente. Inoltre le telecamere/fotocamere sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale), di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di tecnica ad infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video e/o fotografici delle unità di ripresa saranno raccolti presso la stazione di monitoraggio e controllo. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. Le immagini videoregistrate e/o fotografate, le informazioni ed i dati rilevati, tranne che nelle ipotesi di cui all'articolo 10, potranno essere conservati per un periodo massimo di 7 giorni consecutivi alla rilevazione in considerazione dei tempi di controllo delle immagini. Successivamente ai 7 giorni le immagini, le informazioni ed i dati rilevati sono cancellati automaticamente dal server. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.
- 4. L'utilizzo degli impianti di foto/video-sorveglianza da parte del Comune di San Biagio Saracinisco, costituisce strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle forze di polizia. A tal fine è consentito, nel rispetto del presente regolamento, l'accesso in remoto, solo per visualizzazione di immagini in tempo reale e il brandaggio delle telecamere/fotocamere, presso la Questura e Compagnie Carabinieri competenti per il territorio, in quanto nominate responsabili del trattamento dei dati, osservano le disposizioni previste dal presente regolamento compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle disposizioni e agli accessi al sistema di foto/video-sorveglianza consentiti dal titolare.

5. La visualizzazione delle immagini è possibile anche mediante l'utilizzo di dispositivi mobili. L'accesso alla visualizzazione delle immagini tramite tali dispositivi è consentito ai soggetti autorizzati ai sensi del presente regolamento ed è soggetto a registrazione degli accessi logici.

Articolo 9

Obblighi degli/delle operatori/operatrici

- 1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli/delle operatori/operatrici e degli/delle incaricati/e al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 2 del precedente articolo, come eventualmente modificato ed integrato.
- 2. L'utilizzo delle telecamere/fotocamere è consentito solo per il controllo dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 3. Fatti salvi i casi di richiesta degli/delle interessati/e al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
- 4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 10

Accertamenti di illeciti ed indagini dell'Autorità giudiziaria o di Polizia

- 1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza urbana, l'incaricato od il responsabile della foto/video-sorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
- 2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7 ed al periodo massimo di conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte di cui all'articolo 6, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici o ottici; in ogni aitro caso non è consentita tale registrazione.
- 3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia statale e locale e l'Autorità giudiziaria.
- 4. L'apparato di foto/video-sorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria e degli organi di cui sopra. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Articolo 11 Informazioni rese al momento della raccolta

- 1. Il Comune di San Biagio Saracinisco, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 e ss.mm., si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate temporaneamente le telecamere/fotocamere, su cui è riportata la seguente dicitura:
- "Comune di San Biagio Saracinisco Area soggetta a foto/video-sorveglianza ".
- 2. Il Comune di San Biagio Saracinisco, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di foto/video-sorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 13, con un anticipo di giorni dieci, mediante pubblicazione sul sito internet del comune e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sicurezza dei dati

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 3. Alla sala controllo, dove sono situati i monitor e custoditi i foto/video-registratori digitali, può accedere, oltre al titolare del trattamento o suoi/sué delegati/e solo ed esclusivamente il personale incaricato del trattamento ai sensi di legge, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal responsabile del trattamento dei dati personali, o suo/a delegato/a, oltre al personale, nominativamente identificato, addetto alla manutenzione del sistema, che potrà accedere alle immagini solo se indispensabile per le verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.
- 2. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in sito non accessibile al pubblico.
- 3. L'utilizzo dei foto/video-registratori digitali non impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini oltre il limite di tempo stabilito.
- 4. Presso la sala controllo è tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura di uno/a degli/delle incaricati/e, l'identità della persona, gli orari di accesso e quant'altro necessario all'identificazione dei soggetto, dello scopo deil'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato/a che ha effettuato la vigilanza. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro. L'accesso al sistema verrà registrato e verranno altresì registrate le operazioni compiute sulle immagini registrate con i relativi riferimenti temporali, con conservazione di tali dati ai fini della verifica periodica per un periodo minimo di 6 mesi. In presenza di differenti competenze attribuite ai/alle singoli/e titolari ed operatori/operatrici dovranno essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. I trattamenti effettuati per il tramite dell'impianto di foto/video-sorveglianza vengono documentati nell'apposito documento programmatico sulla sicurezza, aggiornato nei termini di legge.

Articolo 13

Cessazione del trattamento dei dati

- 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
- a) distrutti:
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
- 2. La cessazione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 14

Limiti all'utilizzabilità dei dati

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.

Articolo 16

Comunicazione dei dati

- 1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di San Biagio Saracinisco a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.
- 2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal/dalla titolare o dal/dalla responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Articolo 17

Diritti dell'interessato/a

- 1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato/a, dietro presentazione di istanza, ha diritto :
- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo/a;
- b) di essere informato/a sugli estremi identificativi del/della titolare e del/della responsabile del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - c 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo/la riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno 90 giorni dalla precedente istanza fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - c 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c 1), può essere chiesto all'interessato/a, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo/la riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

- 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato/a o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al/alla titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta eletronica o telefax, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni.
- 5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato/a può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Tutela

- 1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.
- 2 In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 della legge provinciale 22.10.1993, n. 17 e ss.mm., è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

Articolo 19

Disposizioni finali

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in generale le disposizioni normative vigenti in materia.
- 2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti, nonché alla Questura ed al Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone.

Articolo 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data in cui la deliberazione di approvazione del Consiglio comunale diviene esecutiva ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 21

Disposizioni finali

- 1. Il comune garantisce la più ampia divulgazione di questo regolamento in conformità allo Statuto comunale.
- 2. Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del regolamento, previo rimborso delle spese di riproduzione.
- 3. Il presente regolamento revoca con il giorno della sua entrata in vigore tutte le ordinanze precedenti, le quali regolano la stessa materia.

IL SINDACO

(Dott. Dario Iaconelli)